

Diritto penale



Presentazione del corso Elementi e principi fondamentali



DOCENTE Elisa Grisonich, PhD, Avv.

Contatti: elisa.grisonich@units.it



CONTENUTI


L'insegnamento di Diritto penale ha a oggetto le coordinate essenziali della <u>parte generale</u> del diritto penale. In quest'ottica, l'analisi verte sui seguenti temi: i principi del diritto penale, il reato, le forme di manifestazione del reato, il sistema sanzionatorio.

Un approfondimento è inoltre dedicato alla <u>parte speciale</u> del codice penale vigente, ove sono previste le singole fattispecie incriminatrici. Il focus è, in particolare, posto sui reati di maggiore interesse per la professione di assistente sanitario.



UNIVERSITÀ TESTI DI RIFERIMENTO

M. Pelissero, *Diritto penale. Appunti di parte generale*, Il ed., Giappichelli, Torino, 2023.





UNIVERSITÀ TESTI DI RIFERIMENTO

Materiale didattico fornito nel corso delle lezioni

Codice penale aggiornato

I BLU GIUFFRÈ

EMILIO DOLCINI - GIAN LUIGI GATTA

CODICE PENALE E NORME COMPLEMENTARI

CON LA COLLABORAZIONE DI ALESSANDRA GALLUCCIO SILVIA BERNARDI GIULIA MENTASTI LUCREZIA ROSSI CARLA CATANEO

X

EDIZIONE AGGIORNATA AL 2 AGOSTO 2024





ESAME FINALE

Colloquio orale, con domande a risposta aperta



Premesse, principi fondamentali e sistema delle fonti del diritto penale

Che cos'è il diritto penale?





Complesso di disposizioni destinato a regolare le attività dei consociati e con cui lo Stato vieta determinate condotte; la realizzazione di tali condotte viene sanzionata con una pena. Parte di <u>diritto pubblico</u> che regola i fatti costituenti reato

Norma penale

Precetto → comando o divieto di tenere una certa condotta

Sanzione → **pena** come conseguenza derivante dalla violazione del precetto



CODICE PENALE → approvato del 1930 (cd. Codice Rocco, dal nome del Ministro della giustizia di allora, Alfredo Rocco)

Tre libri →

Libro primo: parte generale

Libri secondo e terzo: parte speciale



LEGISLAZIONE COMPLEMENTARE (es. DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008)
Per contrastare il fenomeno di inserire reati al di fuori del codice penale → dal 2018 nuovo art. 3 bis c.p. → principio di riserva di codice



Art. 575 c.p. (Omicidio)

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.



Reato

ogni fatto umano a cui la legge ricollega sanzioni penali

Sanzioni penali → pene e misure di sicurezza



REATO



DELITTI

CONTRAVVENZIONI



CRITERI DI DISTINZIONE \rightarrow art. 39 c.p.

«I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice»





Art. 17 c.p.

Le pene principali stabilite per i delitti sono:

- Ergastolo;
- Reclusione;
- Multa.

Distinzione tra delitti e contravvenzioni rileva con riferimento a diversi istituti e ha importanza centrale rispetto all'elemento soggettivo del reato e al tentativo.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

- Arresto;
- Ammenda.



Come distinguo il reato da altre figure di illecito? Illecito civile, illecito amministrativo, illecito disciplinare?



Criterio discretivo → diverso tipo di sanzione previsto dal legislatore



FONTI

Costituzione

Legislazione ordinaria → legge, decreto legislativo, decreto legge, leggi regionali

Fonti secondarie → regolamenti del Governo, regolamenti ministeriali e interministeriali, regolamenti delle altre autorità ...



Principi del diritto penale

- Principio di legalità
- <u>Principio di materialità</u> (art. 25, comma 2, Cost.) → illegittimità del diritto penale d'autore
- <u>Principio di offensività.</u> Comportamento sanzionato deve offendere o mettere in pericolo un BENE GIURIDICO. Beni giuridici = «beni socialmente rilevanti considerati, in ragione della loro importanza, meritevoli di protezione giuridicopenale» (Fiandaca-Musco). Per l'individuazione del bene giuridico → teoria costituzionalmente orientata del bene giuridico.
- <u>Principio di proporzione</u> → proporzione tra sanzione e importanza del bene da tutelare e modalità di aggressione al bene
- <u>diritto penale come extrema ratio</u> <u>Principio di sussidiarietà. Diritto penale a difesa dei BENI GIURIDICI.</u>
- <u>Altri principi</u> → rinvio



PRINCIPIO DI LEGALITÀ Nullum crimen sine lege

Art. 25, comma 2, Cost.: «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso».



Art. 49, par. 1, Carta di Nizza: «1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso».



Art. 7 CEDU

Nulla poena sine lege

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.



Art. 1 c.p.: «nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite»

SOTTO-PRINCIPI DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ

- 1. Riserva di legge
 - 2. Principio di determinatezza
- 3. Principio di tassatività → Divieto di analogia
- 4. Irretroattività della legge penale



RISERVA DI LEGGE

→ Divieto di punire un determinato fatto in assenza di una **legge** preesistente che lo configuri come reato e ne determini la relativa sanzione

Riserva di legge assoluta temperata (ammesso rinvio a norme regolamentari per introdurre mere specificazioni tecniche + norme penali in bianco -> es. art. 650 c.p.)







FONTI DEL DIRITTO PENALE

- Legge costituzionale;
- Legge parlamentare;
- Decreti legge
- Decreti legislativi



Potestà legislativa regionale?



No → Stato è titolare di potestà legislativa esclusiva in materia penale → art. 117 Cost.



RISERVA DI LEGGE E UNIONE EUROPEA



Brevi cenni sulle fonti del diritto UE

- **Diritto primario:** TUE (Trattato sull'Unione europea), TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Carta, dal 2009, ha lo stesso valore giuridico dei Trattati). Tale *corpus* normativo costituisce la legge fondamentale dell'Unione.
- **Diritto derivato:** <u>regolamenti, direttive,</u> decisioni, pareri e raccomandazioni (art. 288 TFUE).



Art. 288 TFUE

Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano <u>regolamenti</u>, <u>direttive</u>, decisioni, <u>raccomandazioni</u> e <u>pareri</u>.

Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.



Competenze penali dell'UE





Competenza penale indiretta > possono essere emanate solo direttive

Articolo 83 TFUE

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.

Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.

In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

2. Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive. Tali direttive sono adottate secondo la stessa procedura legislativa ordinaria o speciale utilizzata per l'adozione delle misure di armonizzazione in questione, fatto salvo l'articolo 76.

Esempi

Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime

Art. 2

Reati relativi alla tratta di esseri umani

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili i seguenti atti dolosi:

il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento.

Direttiva 2017/1371/UE (cd. Direttiva PIF)

relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto

penale

Art. 7

Sanzioni per le persone fisiche

- 1. Nei riguardi delle persone fisiche, gli Stati membri assicurano che i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 siano puniti con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
- 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con una pena massima che preveda la reclusione.
- 3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli.

E la competenza penale diretta?





Ultima frontiera → European Public Prosecutor's Office (EPPO)

→ organo dell'Unione, avente il compito di compiere indagini, esercitare l'azione penale e svolgere le funzioni di pubblico ministero davanti agli organi giurisdizionali competenti dei Paesi membri, fino alla pronuncia del provvedimento definitivo. La Procura europea è divenuta operativa il 1° giugno 2021. In estrema sintesi, l'organo è composto da una struttura centrale e da un livello decentrato, dove operano i cosiddetti Procuratori europei delegati. In Italia, vi sono 20 Procuratori europei delegati che si occupano a tempo pieno della materia.





Quali sono i reati rispetto a cui l'EPPO opera?

Si tratta dei **reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE** individuati dalla direttiva 2017/1371/UE.

Art. 86 TFUE

1. Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una Procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo.

(omissis)

2. La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dal regolamento previsto nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri.





l'art. 86 TFUE pare legittimare l'UE a disciplinare **con regolamento** i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE.

- TUTTAVIA → l'UE non si è avvalsa di questa facoltà a causa delle resistenze degli Stati. Ha deciso di adottare lo strumento tradizionale della direttiva. Se l'Unione europea avesse utilizzato il regolamento, si sarebbe per la prima volta configurata una competenza penale diretta dell'UE, aprendo le porte verso un vero e proprio diritto penale UE, connotato da un quadro normativo unificato e non meramente ravvicinato o armonizzato.



Questione tuttavia ancora aperta



CEDU e diritto penale





OBBLIGHI POSITIVI DI TUTELA PENALE **EFFETTI RIFLESSI** → obblighi di
criminalizzazione in relazione alla tutela di
alcuni diritti fondamentali (es. vita → art. 2
CEDU; divieto di un trattamento inumano o
degradante → art. 3 CEDU)



2. PRINCIPIO DI DETERMINATEZZA

Attiene alla tecnica di formulazione delle fattispecie penali incriminatrici

- Impone precisione e univocità nella descrizione della fattispecie penale incriminatrice
- La fattispecie, per come è descritta, deve trovare riscontro nella realtà empirica

Elementi vaghi o indeterminati → si pongono in contrasto con art. 25 Cost. es. declaratoria illegittimità costituzionale del reato di plagio (Corte cost. n. 96 del 1981) «riduzione di una persona in un totale stato di soggezione psichica»



3. PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ → DIVIETO DI ANALOGIA

Processo di integrazione che opera tramite l'applicazione a un'ipotesi non regolata dalla legge di disposizioni regolanti casi o materie simili.

Presupposto fondamentale

identità di ratio

DIVIETO DI ANALOGIA POSTO A LIVELLO:

Costituzionale → art. 25, comma 2, Cost.


Ordinario → art. 14 Preleggi







INTERPRETAZIONE ESTENSIVA



Omicidio stradale (art. 589 bis c.p.) → è analogia e non interpretazione estensiva l'applicazione della circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto con sospensione o revoca della patente al fatto commesso da un soggetto con patente scaduta → dunque divieto di analogia



... e l'analogia in *bonam partem* (norme penali favorevoli)?



Divieto di analogia ha carattere relativo → concerne solo le leggi penali sfavorevoli. Non opera in relazione alle leggi penali favorevoli, con il limite, tuttavia, delle disposizioni favorevoli eccezionali



4. IRRETROATTIVITÀ DELLA LEGGE PENALE

Art. 25, comma 2, Cost.

«Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso».

A livello codicistico → NB. ART. 2 c.p. Successione delle leggi penali nel tempo



Comma 1: «Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato» → IRRETROATTIVITÀ DELLA NORMA

PENALE INCRIMINATRICE → IPOTESI DI NUOVA INCRIMINAZIONE O AMPLIAMENTO DI AMBITO OPERATIVO DI UNA FATTISPECIE PENALE INCRIMINATRICE ESISTENTE.



RETROATTIVITÀ DELLA LEGGE PENALE PIÙ FAVOREVOLE

Fondamento costituzionale → art. 3 Cost., non art. 25, comma 2, Cost.

Comma 2: «Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali». *ABOLITIO CRIMINIS*

caso di abolizione di fattispecie penali incriminatrici.

Piano convenzionale (CEDU) → art. 7 CEDU.

Es. ingiuria (chiunque offende onore o decoro di una persona presente)

→ trasformata in illecito civile, non costituisce più reato



Fondamento costituzionale → art. 3 Cost., non art. 25, comma 2, Cost.

Piano convenzionale (CEDU) → art. 7 CEDU.

Comma 4: «Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile» → Principio di retroattività della legge penale favorevole.

Come si fa a individuare la legge penale più favorevole?

valutazione in concreto

Limite \rightarrow passaggio in giudicato della sentenza.

Eccezione: comma 3 → «Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135».



LEGGI ECCEZIONALI O TEMPORANEE

Comma 5: **LEGGI ECCEZIONALI (GUERRA, EPIDEMIE, EMERGENZA SANITARIA) O TEMPORANEE (FISSANO GIÀ LA LORO DURATA)** * «Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, **non** si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti».



Non trova applicazione la disciplina sulla retroattività della legge più favorevole



IPOTESI DEI DECRETI LEGGE

DECRETO LEGGE NON CONVERTITO O CONVERTITO IN LEGGE CON EMENDAMENTI.

Comma 6: «Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti».



Corte Cost. n. 51 del 1985 → illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 77 Cost. nella parte in cui rende applicabili le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 2 c.p. ai casi di mancata conversione di un decreto legge recante una disposizione penale abrogatrice o più favorevole

NB ciò vale nei confronti dei FATTI PREGRESSI, commessi prima di entrata in vigore di d.l. non convertito.

Non opera nei confronti dei FATTI CONCOMITANTI



Problemi interpretativi sul piano della successione delle leggi penali nel tempo

Una norma successiva è solo modificativa della preesistente o abolitiva?

- \rightarrow Se abolitiva \rightarrow abolitio criminis \rightarrow art. 2, comma 2, c.p.p.
- \rightarrow Se modificativa \rightarrow abrogatio sine abolitione \rightarrow art. 2, comma 4, c.p.p.





CRITERIO. RAPPORTO DI CONTINENZA

Criterio dominante → rapporto strutturale di continenza: si riscontra quando la disposizione successiva presenta elementi di specificità rispetto alla normativa precedente di carattere generale o viceversa.

Specialità per specificazione

specificazione dell'elemento costitutivo

Specialità per aggiunta -> aggiunta di uno i più elementi costitutivi



CASO

Tizio e Caio, ufficiali della Guardia di Finanza, nel contesto di un'operazione di polizia tributaria, constatano l'esistenza di una supposta violazione delle disposizioni tributarie con riferimento all'attività di una società. I due ufficiali prospettano a Sempronio, legale rappresentante della società, di tacere le supposte violazioni, in cambio del pagamento di 50.000 euro. Sempronio accetta.

Successivamente, il fatto viene scoperto e nei confronti di Tizio e Caio inizia un procedimento penale. I fatti sono commessi nel 2011.



All'epoca dei fatti → reato configurabile → art. 317 c.p. CONCUSSIONE

→ Formulazione precedente alla riforma del 2012

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni».



Nel procedimento penale in corso nel 2016 → modifiche normative

→ VERSIONE DI ART. 317 C.P. <u>DOPO</u> I. 6.11.2012, n. 190 e successivamente I. 27.5.2015, n. 69

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni».



TUTTAVIA → legge n. 190 del 2012 inserisce al contempo nuovo art. 319-

quater c.p.

Induzione indebita a dare o promettere utilità

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000».

Versione art. 317 c.p. precedente a l. n. 190 del 2012

ufficiale o

«Il pubblico

l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni».





In relazione a Tizio e Caio sussiste un'ipotesi di parziale abolitio criminis o una mera successione delle leggi penali nel tempo?
Rapporto tra precedente art. 317 c.p. e nuovo art. 319-quater c.p. → il comportamento continua a essere reato se sussiste un rapporto di identità, specialità o specialità reciproca.



Art. 2, comma 4, c.p. \rightarrow nessuna *abolitio criminis*, ma semplice successione delle leggi penali nel tempo \rightarrow retroattività della legge penale favorevole

QUALE È LA LEGGE PENALE PIÙ FAVOREVOLE? NON C'È UNICA RISPOSTA, DIPENDE DAL CASO CONCRETO



AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE NELLO SPAZIO



Principio di territorialità → art. 6 c.p.

In determinati casi eccezionali \rightarrow diritto penale italiano si applica anche ai fatti commessi all'estero (per es. delitti contro la personalità dello Stato)



AMBITO OPERATIVO DELLA LEGGE PENALE CON RIFERIMENTO ALLE PERSONE

Art. 3 c.p.

(Obbligatorietà della legge penale)
La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o
stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, <u>salve le</u>
eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto

internazionale.

IMMUNITÀ → cause personali di non punibilità

Es. → Presidente della Repubblica non risponde degli atti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per altro tradimento o per attentato alla Cost. (art. 90 Cost.)